Emergenza COVID19

# FAQ comunicazioni alle Prefetture

1. Chi deve inviare la comunicazione?

Il legale rappresentante delle imprese con codice ATECO non presente nell’Allegato 1 del DPCM del 10/04/2020 e s.m. ma che alternativamente:

1. Svolgono attività funzionali per imprese con codice ATECO presenti nell’Allegato
2. Assicurano la continuità delle filiere dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali

Si ricorda di prestare attenzione alle modifiche dell’Allegato 3 poiché potrebbe accadere che alcuni codici ATECO autorizzati non lo siano più. L’ultimo aggiornamento dei codici ATECO è del 10/04/2020.

1. Dove trovo il mio codice ATECO?

Per conoscere il proprio codice ATECO occorre visionare una visura camerale dell’impresa, nella prima pagina, riquadro “Attività” oppure accedere al sito: <http://www.registroimprese.it/web/guest/home> e ricercare la propria attività inserendo la ragione sociale nel campo di ricerca. Ricordiamo che i codici ATECO sono organizzati composti da 6 cifre e hanno una struttura ad albero: quindi, ad esempio, il codice nell’Allegato 1 “22.2” comprende tutti i codici della serie: 22.20.01, 22.21.01, 22.22.01 etc… gli zeri finali sono talvolta omessi, quindi al posto di 22.21.00 è possibile trovare 22.21.

1. Nel caso vi siano incongruenze tra i codici ATECO risultanti nella visura camerale e quelle risultanti dall’attribuzione della partita IVA, quali codici devo considerare al fine di verificare se la mia attività debba essere sospesa o meno?

Si ritiene che i codici attività risultanti dalla visura camerale, quindi del Registro Imprese, siano quelli che rilevano ai fini della corretta descrizione dell’attività effettivamente svolta; quindi, quelli da prendere in considerazione per la verifica della prosecuzione o meno delle attività.

1. Sono autorizzate anche le imprese che hanno solo il codice ATECO secondario presente nell’Allegato 1?

Per queste situazioni l’attività secondaria e solo l’attività secondaria, se consentita dal decreto, può esser svolta. L’azienda quindi potrebbe continuare a lavorare solo sull’attività secondaria potenziandola ed sospendendo tutta l’attività principale come da Decreto(risposta Avv. Venghi a quesito posto in data 23/03/2020). L’azienda non deve comunicare nulla alla Prefettura.

1. A quale Prefettura bisogna inviare la comunicazione?

La comunicazione va inviata alla Prefettura della Provincia dove sono ubicate le attività produttive (funzionali o a ciclo continuo) secondo le modalità previste dalle Prefetture stesse.

1. Come effettuare la comunicazione alla Prefettura?

**Per la Prefettura di MONZA E BRIANZA**

Inviare comunicazione via PEC distinguendo due casistiche:

1. Per le comunicazioni relative al **comma 3**, art. 2 del DPCM (Comunicazione di attività produttive sospese per prosecuzione attività funzionali a imprese o amministrazioni la cui attività è consentita).

L’oggetto della PEC deve essere “**d.P.C.M. 10 aprile 2020 - Comunicazione attività**”.

L’obbligo è inviare una comunicazione all’indirizzo protocollo.prefmb@pec.interno.it contenente le seguenti informazioni:

1. sede dello stabilimento
2. tipologia di attività
3. imprese e amministrazioni beneficiarie dei prodotti e dei servizi attinenti alle attività consentite, indicando il codice ATECO delle imprese.

La Prefettura di Monza e Brianza non ha indicato un modulo per la comunicazione, consigliamo di utilizzare quello disponibile sul nostro sito.

Noi consigliamo, oltre al modulo, di **allegare anche eventuali lettere** dei propri clienti (o di filiera o presenti nell’Allegato 3) che chiedono di continuare la produzione.

1. Per le comunicazioni relative al **comma 12**, art. 2 del DPCM (Comunicazione di att. produttive sospese per accesso a locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per svolgimento attività).

L’obbligo è di inviare una comunicazione all’indirizzo [ccs.prefmb@pec.interno.it](mailto:ccs.prefmb@pec.interno.it) indicando la motivazione dell’accesso ai locali.

La Prefettura di Monza e Brianza anche in questo caso non ha indicato un modulo per la comunicazione, consigliamo di utilizzare quello disponibile sul nostro sito.

**Per la Prefettura di MILANO**

La Prefettura di Milano in accordo con la Camera di Commercio ha predisposto una sezione del portale camerale per effettuare tutte le comunicazioni relative all’art. 2 del DPCM.

Le imprese dovranno quindi effettuare la comunicazione per i commi dell’art. 2 (quindi commi 3, 6, 7, 12) per prosecuzione attività funzionali a imprese o amministrazioni la cui attività è consentita o per accesso a locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per svolgimento attività, accedendo al portale al seguente link: <http://servizionline.milomb.camcom.it/front-rol/home/listTipologie>

All’accesso occorrerà scegliere il modulo corretto per la richiesta, registrarsi al portale se non si è in possesso delle credenziali e compilare il modulo secondo le indicazioni.

1. La Prefettura risponde alle comunicazioni inviate?

La presentazione della comunicazione abilita all'esercizio dell'attività senza bisogno di attendere alcuna risposta, conferma o autorizzazione da parte della Prefettura.

Saranno svolti controlli documentali e sopralluoghi al fine di verificare la legittimità delle attività esercitate.

1. Nel caso l’impresa effettui lavori per un’altra che ha richiesto l’autorizzazione alla Prefettura, è possibile – come terzista – effettuare la comunicazione alla Prefettura?

È possibile fare la comunicazione, specificando nella stessa tutti i passaggi della filiera: l’azienda dichiarante indica chi è il proprio cliente e per chi lavora quest’ultimo. Occorre indicare tutti i passaggi e anche il codice ATECO dell’impresa autorizzata. Se possibile, allegare la comunicazione che il proprio cliente ha fatto alla Prefettura.

1. Dopo la comunicazione occorre fare altro?

No, dopo la comunicazione è possibile iniziare la propria attività; ricordiamo che per raggiungere il posto di lavoro:

1. i titolari dell’impresa possono portare con sé l’**autocertificazione** secondo l’ultima versione approvata e **copia della PEC inviata in Prefettura** o dell’eventuale ricevuta da parte del portale camerale.
2. i dipendenti devono portare con sé l’**autocertificazione** e **comunicazione** del datore di lavoro (vedi mod. disponibile presso i nostri uffici).
3. Se acquisisco un nuovo cliente con un codice ATECO autorizzato nell’Allegato 3 devo fare una nuova comunicazione alla Prefettura?

Sì, poiché è possibile effettuare lavorazioni solo per i clienti indicati nella comunicazione alla Prefettura.